



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 28 novembre 2013 n.157

(Ratifica Decreto Delegato 2 settembre 2013 n.120)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 2 settembre 2013 n.120 – “Norme in materia di mediazione familiare” - promulgato:

Visti gli articoli 6, commi 1, 2 e 3, 9, comma 6, e 10 della Legge 29 maggio 2013 n.57;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.6 adottata nella seduta 26 agosto 2013;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 novembre 2013;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.13 del 25 novembre 2013;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 2 settembre 2013 n.120 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso

NORME IN MATERIA DI MEDIAZIONE FAMILIARE

Art. 1

(Registro dei Mediatori Familiari)

1. E' istituito presso la Segreteria di Stato per la Giustizia il Registro Professionale dei mediatori familiari, cui è fatto obbligo d'iscrizione per tutti coloro che, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 29 maggio 2013 n. 57, vogliono esercitare la professione di mediatore familiare.
2. L'iscrizione al Registro è subordinata al deposito dei seguenti certificati:
 - a) certificato di cittadinanza sammarinese o di residenza nel territorio della Repubblica di San Marino;
 - b) certificato di diploma di laurea magistrale in Psicologia, Giurisprudenza, Sociologia, Servizi Sociali o Pedagogia;
 - c) certificato attestante la frequentazione di master, corsi di specializzazione o perfezionamento in mediazione familiare aventi i requisiti indicati dall'articolo 7, comma 2, della Legge n. 57/2013. La Segreteria di Stato per la Giustizia richiede parere obbligatorio e vincolante al Dipartimento della Formazione dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino sull'idoneità del titolo di cui alla presente lettera.
3. Degli iscritti a tale Registro è data idonea pubblicità sul sito internet della Segreteria di Stato per la Giustizia.

Art. 2
(Codice Deontologico)

1. Tutti gli iscritti al Registro Professionale dei mediatori familiari sono vincolati e tenuti alla conoscenza delle regole deontologiche di cui al presente articolo; l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.
2. Il mediatore familiare, nella fase iniziale del processo di mediazione familiare, deve informare la coppia che la natura del processo di mediazione rispetta la volontarietà delle parti nel raggiungere accordi, che il mediatore è un agevolatore imparziale delle trattative di negoziazione e che non può imporre o forzare le parti stesse al raggiungimento di accordi.
3. Il mediatore familiare deve assistere le parti nella valutazione dei benefici, rischi e costi della mediazione e di metodi alternativi a loro disposizione per la soluzione dei loro problemi.
4. Il mediatore familiare per tutta la durata del processo di mediazione deve poter garantire agli utenti imparzialità e neutralità.
5. Il mediatore familiare deve mantenere l'imparzialità mentre stimola la discussione di questioni che le parti devono considerare per la concretezza, la correttezza legale, l'equità e l'attuabilità delle opzioni proposte per l'accordo.
6. Il mediatore familiare deve interrompere la mediazione ed astenersi dal proseguirla se ritiene di non poter più garantire la propria imparzialità.
7. Il mediatore familiare deve promuovere un clima di rispetto reciproco tra le parti durante tutto il processo di mediazione.
8. Il mediatore familiare non deve prolungare la mediazione inappropriatamente o senza necessità, se diviene manifesto che il caso non risulti mediabile, o se una o più parti risulti rifiutare o essere incapace di partecipare al processo di mediazione in modo significativo.
9. Il mediatore familiare non può e non deve intervenire in mediazioni che coinvolgono persone con cui vi sia un precedente legame personale (familiari, amici, colleghi) e professionisti colleghi di studio quali difensori delle parti.
10. Ogni mediatore familiare deve rispettare le relazioni tra il processo di mediazione e le altre discipline professionali informando le parti che richieste di intervento o supporto d'ordine legale e psicoterapeutico devono essere indirizzate a specialisti dei rispettivi campi.
11. Il mediatore familiare deve preservare e mantenere, quanto ai contenuti delle sedute, il segreto professionale nel rispetto delle disposizioni della Legge n. 57/2013.
12. Ogni seduta di mediazione familiare deve essere confidenziale e informale. Qualsiasi informazione ottenuta dal mediatore familiare attraverso appunti, comunicazioni orali e/o scritte deve essere considerata strettamente riservata e confidenziale e non deve in alcun modo essere divulgata, salvo il consenso scritto di tutte le parti coinvolte nel processo di mediazione.
13. Il mediatore familiare deve mantenere le informazioni confidenziali in apposito archivio e deve rendere anonime tutte le informazioni di identificazione, qualora il materiale dovesse essere utilizzato per ricerche, formazione professionale o elenchi statistici.
14. Nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la propria professione a qualsiasi titolo, il mediatore familiare è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.
15. Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, il mediatore familiare non può assumere pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. Il mediatore familiare può in ogni caso dare adeguata pubblicità circa i propri titoli, specializzazioni professionali e caratteristiche del servizio offerto secondo criteri di trasparenza e veridicità e nel rispetto di tutto quanto previsto dalla Legge n. 57/2013 e dal presente decreto delegato.

Art. 3
(Tariffario)

1. Il mediatore familiare per le prestazioni eseguite ha diritto di percepire gli onorari stabiliti secondo i seguenti criteri:
 - a) tariffa oraria riferita alla seduta di coppia da un minimo di euro 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di euro 100,00 (cento/00);
 - b) tariffa oraria riferita alla seduta individuale da un minimo di euro 25,00 (venticinque/00) ad un massimo di euro 50,00 (cinquanta/00).
2. La corresponsione dell'onorario avviene all'inizio della seduta, che non ha, salvo casi particolari da concordarsi fra le parti e il mediatore familiare, durata superiore ad un'ora.
3. Il mediatore non può addebitare dei costi o legare il proprio onorario in nessun modo al risultato del processo di mediazione.

Art. 4
(Vigilanza)

1. I compiti di alta vigilanza sul rispetto del codice deontologico e degli altri obblighi previsti dalla Legge n. 57/2013 vengono esercitati, in analogia a quanto disposto dall'articolo 38 della Legge 20 febbraio 1991 n. 28, dalla Segreteria di Stato per la Giustizia.
2. L'alta vigilanza comporta i poteri conoscitivi e di intervento previsti dalla Legge n.28/1991 e può attuarsi per il tramite degli organi dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 5
(Attivazione del servizio di mediazione familiare presso l'Istituto per la Sicurezza Sociale)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 6 della Legge 29 maggio 2013 n. 57 l'Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) eroga il servizio di mediazione familiare ricorrendo, sulla base dei criteri di maggiore economicità, a personale già dipendente dell'ISS o a professionisti, iscritti nel Registro dei mediatori familiari di cui all'articolo 1, reperiti tramite convenzione.
2. Il servizio è espletato in maniera indipendente ed autonoma per competenze e scelta del personale dall'Unità Organizzativa Complessa (UOC) Servizio Minori e dall'UOC Servizio Salute Mentale. Con apposito regolamento, che l'ISS deve adottare entro 60 giorni dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto delegato, sono disciplinate le modalità di erogazione del servizio nonché l'attività di mediatore familiare svolta da proprio personale.
3. Possono accedere gratuitamente al servizio pubblico di mediazione familiare, i coniugi ovvero le coppie genitoriali, i cui componenti risiedano anagraficamente ed effettivamente in Repubblica ed abbiano un reddito pro-capite compreso nei limiti degli scaglioni indicati annualmente da apposito decreto delegato relativo all'accesso al credito sociale istituito dall'articolo 44 della Legge 18 dicembre 2006 n.135.

Art. 6
(Regime transitorio)

1. Il regime transitorio da applicare a tutti i procedimenti di separazione, allo scioglimento e/o cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla successiva modifica delle condizioni statuite in sede di separazione e/o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'interruzione di una

relazione di coppia genitoriale pendenti al momento di entrata in vigore del presente decreto delegato viene regolato come segue:

- a) qualora nel procedimento pendente non sia stato aperto il primo termine di prova, il Commissario della Legge deve convocare le parti al fine di invitarle a rivolgersi ad un mediatore familiare per acquisire informazioni sulle potenzialità di un eventuale percorso di mediazione familiare e, se vi è interesse, ad avviarlo, adottando, in quest'ultimo caso, i provvedimenti indicati nell'articolo 110 bis della Legge 26 aprile 1986 n. 49, introdotto dall'articolo 4 della Legge n. 57/2013;
- b) qualora nel procedimento pendente sia stato aperto il primo termine di prova, in qualunque stato e grado del giudizio è facoltà delle parti richiedere al Commissario della Legge la fissazione di apposita udienza per l'avvio del percorso di mediazione familiare.

Art. 7
(Disposizioni finali)

1. L'attivazione del servizio pubblico di mediazione familiare presso l'ISS deve avvenire entro sei mesi dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto delegato.
2. L'applicazione degli articoli 110 bis e 110 ter della Legge 26 aprile 1986 n. 49 così come introdotti dagli articoli 4 e 5 della Legge n. 57/2013, nonché l'applicazione delle norme transitorie di cui al precedente articolo 6 è subordinata alla piena operatività del Registro Professionale dei mediatori familiari da attuarsi allo scopo di riconoscere ai genitori la possibilità di scelta fra una pluralità di professionisti.
3. Della piena operatività del Registro Professionale dei mediatori familiari e dell'attivazione del servizio pubblico di mediazione familiare viene preso atto con apposita delibera del Congresso di Stato, previa comunicazione da parte del Segretario di Stato per la Giustizia e del Direttore Generale dell'ISS.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 novembre 2013/1713 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Carlo Capicchioni – Anna Maria Muccioli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini